

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

SARA DE VIDO

Della tratta di donne e ragazze
nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni
sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale”
alla luce della sentenza *S.M c. Croazia* della Corte
europea dei diritti umani

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2020-2

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza *S.M. c. Croazia* della Corte europea dei diritti umani

Sommario

1. Introduzione. – 2. Gli strumenti giuridici internazionali e regionali contro la tratta di esseri umani alla luce della nozione di sfruttamento sessuale. – 2.1. Le prime convenzioni internazionali. – 2.2. Le convenzioni “moderne”: CEDAW, CRC e protocollo addizionale alla Convenzione delle NU sulla criminalità organizzata transnazionale. – 2.3. Gli strumenti regionali. – 3. Tentativi di definizione di sfruttamento sessuale. – 4. Lo sfruttamento sessuale quale fattispecie autonoma rispetto alla tratta di esseri umani. – 5. Sviluppi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. – 5.1. La pronuncia della prima sezione della Corte europea dei diritti umani nel caso *S.M. c. Croazia*: l’interpretazione estensiva dell’articolo 4 Cedu. – 5.2. La Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso *S.M. c. Croazia*: disarticolando la tratta di esseri umani dallo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione. – 6. Conclusioni.

Abstract

L’obiettivo del presente contributo è di indagare sull’evoluzione della nozione “sfruttamento sessuale” dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza *S.M. c. Croazia*, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell’elemento dell’assenza del consenso.

*This Article aims at investigating the evolution of the concept “sexual exploitation” from a legal point of view in international and European practice. It specifically focuses on the judgment in the *S.M. v. Croatia* case, decided by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on 25 June 2020. In the judgment, sexual exploitation for the purpose of prostitution is disentangled from the concept*

* Professoressa Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

of human trafficking, and both are deemed to fall under the scope of Article 4 ECHR. The Article will elaborate a possible legal notion of sexual exploitation, which takes into account the absence of consent.

1. Introduzione

Di tratta di donne e bambine a scopo di sfruttamento sessuale iniziarono a parlare le femministe già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e primi decenni del Novecento, denunciando il commercio di corpi femminili per procurare piacere da una parte all'altra del mondo. "In gran parte del mondo il diritto di disporre di [donne] a partire dall'infanzia, a scopo di profitto, di piacere o per altro vantaggio, è cosa ovvia", scriveva Nina Boyle nel 1932 all'epoca dei primi tentativi di contrasto della tratta sul piano internazionale¹. L'autrice sosteneva che in molti paesi, i governi vantavano il raggiungimento dell'abolizione della schiavitù, mentre sul commercio di donne e bambine calava il silenzio. A distanza di oltre un secolo, la tratta mantiene il suo carattere di attività criminale transnazionale molto significativa e redditizia. In un rapporto del 2003, il Comitato dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha concluso che "la migrazione connessa alla tratta delle donne e alla prostituzione si è sviluppata in un commercio internazionale enorme e altamente organizzato", caratterizzato da "una grande mobilità da città a città e da regione a regione, specialmente nelle regioni di confine"². I dati a disposizione a livello internazionale e regionale non sono sufficienti a cogliere la complessità del fenomeno³. Secondo il portale sui dati relativi alle migrazioni, dagli inizi degli anni Duemila, la proporzione di casi identificati di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è in generale diminuita, mentre è parallelamente aumentata la percentuale di tratta per lavoro forzato. Tuttavia, i dati variano da zona a zona: in Europa e Nord America, lo sfruttamento sessuale risulta in modo netto la causa principale della tratta di esseri umani⁴. I dati più recenti forniti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la droga e il crimine (UNODC) nel 2018 dimostrano che la maggior parte delle vittime di tratta individuate – quindi i dati sono necessariamente parziali – nel mondo sono donne, così come la grande maggioranza delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale⁵.

Nonostante il numero piuttosto significativo di strumenti di *hard law* e *soft law* adottati per il contrasto alla tratta di esseri umani a partire da inizio Novecento, "in particolare di donne e bambini", come si dirà oltre, il termine "sfruttamento" non è stato definito giuridicamente in alcuno strumento giuridico vincolante a carattere internazionale o regionale. L'obiettivo del presente contributo è di indagare sull'evoluzione della nozione "sfruttamento sessuale" dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza *S.M. c. Croazia*, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell'elemento dell'assenza del consenso. Non verranno trattati, ai fini del presente studio, i vari modelli esistenti di

1 B. Bianchi, *Nina Boyle, Che cos'è la schiavitù? Un appello alle donne (1932)*, in *Deportate, esuli, profughe*, 2017, 34, p. 113.

2 Risoluzione 1337 (2003), *Migration connected with Trafficking in Women and Prostitution*, 25 giugno 2003.

3 Migration Data Portal, *Human Trafficking*, 3 July 2020. <https://migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>

4 *Ibid.*

5 UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2018* (United Nations publication, No. E.19.IV.2), p. 10. Così anche nel Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, *Trafficking in Women and Girls*, A/73/263 (2018), par. 19.

regolazione/abolizione della prostituzione⁶.

2. Gli strumenti giuridici internazionali e regionali contro la tratta di esseri umani alla luce della nozione di sfruttamento sessuale

L'analisi degli strumenti giuridici internazionali e regionali che si propone viene svolta alla luce dell'assenza di definizione giuridica di sfruttamento sessuale e della tardiva definizione giuridica di "tratta" che emerse compiutamente solo con il Protocollo delle Nazioni Unite (NU) adottato nel 2000⁷. Si vuole cogliere, da un lato, come il termine sfruttamento sessuale sia stato inizialmente collegato alla tratta di esseri umani, e, dall'altro lato, come questo si sia relazionato sin dagli albori alla prostituzione (forzata, nella maggior parte dei casi), la cui abolizione o regolazione, come si dimostrerà, è sempre rimasta nell'ambito dei poteri discrezionali dello Stato. Non si analizzeranno dunque nel dettaglio – né, tantomeno, con approccio critico – le disposizioni delle singole convenzioni.

2.1. Le prime convenzioni internazionali

Alla fine del diciannovesimo e inizio del ventesimo secolo, la tratta degli esseri umani era intesa come "white slavery". Ghénia Avril de Sainte-Croix (1855-1939), nota come Savioz, femminista francese di grande cultura, una delle sei prime organizzatrici del *Conseil National des Femmes Françaises* nel 1900-1901, nonché rappresentante, dal 1922 al 1936, di una coalizione di gruppi di donne al primo comitato consultivo della Società delle Nazioni volto ad esaminare e porre fine al fenomeno della tratta di donne e persone minori di età, scrisse nel 1901 "La Traite des Blanchés", in cui descrisse il fenomeno della tratta delle donne a scopo di prostituzione in Europa e parlò di Parigi come centro di "reclutamento" di vittime cadute nella miseria, "l'ausiliaria più sicura degli sfruttatori della prostituzione"⁸. Il termine "white slavery", o "la traite des blanches", era stato utilizzato per distinguerlo dal fenomeno della schiavitù degli africani. Il "mito" si basava sullo sfruttamento da parte maschile dell'innocenza, così che "a young girl, kidnapped or tricked into leaving her family, finds herself locked up in a foreign brothel servicing numerous faceless men against her will"⁹. Tale idea era *per se* stereotipata e discriminatoria, in quanto basata sulla posizione subordinata e vulnerabile delle donne

⁶ Sul punto si veda Parlamento europeo, *Sexual Exploitation and Prostitution and Its Impact on Gender Equality*, 2014 [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/2014/493040/IPOL-FEMM_ET\(2014\)493040_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/2014/493040/IPOL-FEMM_ET(2014)493040_EN.pdf). Con riferimento alle legislazioni in materia di prostituzione, cfr. M.R. Marella, *Bocca di Rosa, Roxanne e le altre. Considerazioni in tema di sesso, mercato e autonomia privata*, in *Pólemos*, 2008, II, p. 35 ss. Sulle diverse posizioni nei confronti della prostituzione, v., ad esempio, V. Roth, *Defining Human Trafficking and Identifying Its Victims*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff, 2012, p. 21 ss.

⁷ V., *infra*, par. 2.2.

⁸ I testi di Savioz sono difficili da reperire. L'unica traduzione italiana di una parte del lavoro di Savioz in S. De Vido, *Ghénia Avril de Sainte-Croix, La tratta delle bianche (1901)*, in *Deportate, esuli, profughe*, 40, 2019, p. 113 ss. La sua vita e il suo lavoro in K. Offen, *Intrepid Crusader: Ghénia Avril de Sainte-Croix Takes on the Prostitution Issue*, in *Journal of the Western Society for French History*, 33, 2005, <http://hdl.handle.net/2027/spo.0642292.0033.022>.

⁹ A.G. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 56. B.H. Weston, A. Gear, *Human Rights in the World Community: Issues and Action*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016, p. 93. Si veda altresì il numero speciale della rivista *Deportate, esuli, profughe* dedicato al *sex trafficking*, numero 40/2019, al sito <https://www.unive.it/pag/37700/>.

nelle società.

L'elemento discriminatorio caratterizzato dall'identificazione di una "tipologia" di vittime di tratta fu presente anche nella prima Convenzione del 1904 "per la repressione della tratta delle bianche", in cui la tratta, pur non essendo definita compiutamente, trova espressione nell'articolo 1 nel senso di attività di "procuring of women or girls for immoral purposes"¹⁰. Il termine "prostitute" compare all'articolo 3 ("women or girls of foreign nationality who are prostitutes"), quasi ad identificare la prostituzione – forzata, alla luce del preambolo, che menziona infatti "abuse or compulsion" – quale scopo dell'attività criminale oggetto della Convenzione. La successiva Convenzione del 1910, emendata dal Protocollo di Lake Success del 1949, definisce il reato oggetto della medesima il comportamento di ogni persona che "to gratify the passions of others, has hired, abducted or enticed, even with her consent, a woman or a girl who is a minor, for immoral purposes, even when the various acts which together constitute the offence were committed in different countries, shall be punished" (articolo 1)¹¹. A differenza della Convenzione del 1904, era perseguibile anche la tratta "interna" e non meramente transnazionale. Rispetto alle moderne convenzioni anti-tratta, le convenzioni del 1904 e del 1910 si concentrarono unicamente sul reclutamento e lo sfruttamento della prostituzione¹².

Nella Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne maggiorenni del 1933, la tratta venne intesa a scopi sessuali e immorali, "e non semplicemente a scopo di prostituzione"¹³. In base all'articolo 1, "[w]hoever, in order to gratify the passions of another person, has procured, enticed or led away even with her consent, a woman or girl of full age for immoral purposes to be carried out in another country, shall be punished". Con riferimento alle convenzioni adottate a inizio secolo, Gallagher sottolinea che, benché fosse incoraggiata la criminalizzazione del reclutamento delle donne a scopo di prostituzione, o per il più generale "immoral purposes", gli accordi "preserved the authority of those States that had chosen to regulate internal prostitution"¹⁴.

Nel secondo dopoguerra, fu raggiunto l'accordo per l'adozione della Convenzione per la repressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1950¹⁵. La Convenzione non si limitava alla tratta transfrontaliera e affermava nel preambolo che "prostitution and the accompanying evil of the traffic in persons for the purpose of prostitution" sono "incompatible with the dignity and worth of the human being" e un pericolo per "the welfare of the individual, the family and the community". Ai sensi dell'articolo 1, gli Stati avevano l'obbligo di reprimere:

Any person who, to gratify the passions of another: (1) procures or entices or leads away, for the purposes of prostitution, another person, even with the consent of that person; (2) exploits the prosti-

10 Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche, Parigi, 18 maggio 1904, entrata in vigore il 18 luglio 1905, ratificata da 21 Stati, 38 di quelle entità che allora si definivano "colonie, domini e protettorati", 36 Stati e territori che in virtù della Convenzione del 1910 hanno avuto accesso *ipso facto* alla Convenzione del 1904.

11 Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche, Parigi, 4 maggio 1910, emendata dal protocollo firmato a Lake Success, New York, 4 maggio 1949, entrata in vigore, nella versione emendata dal Protocollo di Lake Success, il 14 agosto 1951, ratificata da 53 Stati parte.

12 Una ricostruzione completa delle convenzioni di quegli anni in L. Lammasniemi, *International Legislation on White Slavery and Anti-Trafficking in the Early Twentieth Century*, in J. Winterdyk, J. Jones (eds.), *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*, Londra, Palgrave MacMillan, 2019.

13 Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne maggiorenni, Ginevra, 11 ottobre 1933, entrata in vigore il 24 agosto 1934, 27 Stati parte. Cfr. A. Gallagher, *The International Law*, cit., p. 58.

14 *Ibid.*

15 Convenzione per la repressione della tratta di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (e protocollo finale), New York, 21 marzo 1950, entrata in vigore il 25 luglio 1951, 82 Stati parte.

tution of another person, even with the consent of the person.

L'elemento dello sfruttamento fu introdotto dunque da questa convenzione, sostituendo la giuridicamente vaga espressione di "immoral purposes" con una nozione tuttavia dai contorni altrettanto incerti. Tuttavia, la Convenzione ebbe scarsissima attuazione e si ritiene sia caduta *in desuetude*¹⁶. Essa fu oggetto di ampie critiche sia da parte della dottrina, sia da parte della *Special Rapporteur* contro la violenza nei confronti delle donne, che nel 2000 ha affermato come:

The 1949 Convention has proved ineffective in protecting the rights of trafficked women and combating trafficking. The Convention does not take a human rights approach. It does not regard women as independent actors endowed with rights and reason; rather, the Convention views them as vulnerable beings in need of protection from the "evils of prostitution"¹⁷.

2.2. Le Convenzioni "moderne": CEDAW, CRC e protocollo addizionale alla Convenzione delle NU sulla criminalità organizzata transnazionale

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) è stata adottata nel 1979 per proteggere le donne dalla discriminazione basata sul genere¹⁸. In base all'articolo 6, gli Stati parte hanno l'obbligo di prendere tutte le misure legislative adeguate per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione delle donne, senza che questi due termini siano stati definiti. Si è osservato che l'indeterminatezza della disposizione (le "misure adeguate"), "makes it difficult to ascertain the precise nature of States Parties' obligations under this instrument"¹⁹. Nella *General Recommendation* n. 35 del 2017, il Comitato CEDAW istituito dalla Convenzione collocava la prostituzione tra i fattori che incidono sulla vita delle donne e causano discriminazione nei loro confronti²⁰ e raccomandava agli Stati di abrogare le disposizioni che criminalizzavano il comportamento delle donne nella prostituzione²¹. Il Comitato CEDAW ha recentemente pubblicato una *General Recommendation* specificatamente rivolta all'interpretazione dell'articolo 6 CEDAW sulla tratta delle donne e delle ragazze, cui hanno risposto, nella preliminare fase di consultazione sul *draft*, numerosi Stati, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative²². Si deve osservare che nella *General Recommendation*, così come recentemente approvata dal Comitato,

16 A. Gallagher, *The International Law*, cit., p. 62.

17 R. Coomaraswamy, *Violence against Women, its Causes and Consequences - Report of the Special Rapporteur*, UN Doc. E/CN.4/2000/68, par. 22.

18 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, 189 Stati parte. Sulla Convenzione, si veda il commentario articolo per articolo, M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary*, Oxford, OUP, 2012.

19 A. Gallagher, *The International Law*, cit., p. 64.

20 *General Recommendation* n. 35 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, CEDAW/C/GC/35, 14 luglio 2017, par. 12.

21 *General Recommendation* n. 35, cit., par. 31 a. Sul punto, si veda S. De Vido, *The Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law? Remarks on the General Recommendation No. 35 (CEDAW)*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 12, 2018, p. 379 ss.

22 Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, *Draft General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration*, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CallTraffickingGlobalMigration.aspx>

manca al momento una definizione di sfruttamento sessuale che sarebbe stata utile nella identificazione degli scopi della tratta²³. Tra le raccomandazioni rivolte agli Stati, il Comitato richiede di “scoraggiare la domanda che favorisce lo sfruttamento della prostituzione e conduce alla tratta”²⁴.

Nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC nel diffuso acronimo inglese) del 1989²⁵, l’articolo 34 richiede agli Stati di proteggere le persone minori di età contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale, mentre l’articolo 35 contiene un obbligo in capo alle parti di adottare ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di persone di età per qualsiasi fine e sotto qualsiasi forma. “Sfruttamento” e “abuso sessuale” non sono definiti nel testo, la Convenzione limitandosi a elencare i reati a questi riconducibili (induzione e coercizione di un minore ad essere utilizzato in attività sessuali illegali; sfruttamento della prostituzione minorile o di altre pratiche sessuali illecite; sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici)²⁶. Una definizione è stata fornita nelle *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, elaborate dall’*Interagency Working Group* nel 2016²⁷, secondo cui l’elemento dello “scambio” consente di distinguere sfruttamento da abuso, per cui il primo avviene “quando il minore è costretto o persuaso, con la forza o con le minacce, a partecipare in attività sessuale in cambio di un vantaggio riconosciutogli o promessogli”²⁸. La CRC è stata completata dal Protocollo che ha per oggetto la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini del 2000, dove la “vendita” è definita quale insieme di azioni volte a sfruttare il bambino a fini sessuali, trasferire gli organi del bambino per fini di lucro, sottoporre il bambino ad un lavoro forzato.

Una definizione giuridica di tratta di esseri umani, ma non di sfruttamento sessuale, si deve al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle NU contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 (Protocollo anti-tratta)²⁹. All’articolo 3

“tratta delle persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi; b) Il consenso di una vittima della tratta delle persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei

23 *General Recommendation No. 38 (2020)* del Comitato delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, *on trafficking in women and girls in the context of global migration*, CEDAW/C/GC/38, 6 novembre 2020.

24 Ivi, par. 61.

25 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York, 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, 196 Stati parte.

26 A. Leandro, C. Zonile, *La tutela da ogni forma di violenza*, in *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione*, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Roma, 2019, p. 269.

27 S. Greijer, J. Doek, *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, Lussemburgo, 2016, p. 12 ss., pp. 24-25.

28 A. Leandro, C. Zonile, *La tutela*, cit., p. 269.

29 Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini, integrante la Convenzione delle NU contro il crimine organizzato transnazionale del 2000, New York, 15 dicembre 2000, entrato in vigore il 25 dicembre 2003, 178 Stati parte.

mezzi di cui alla lettera a) sia stato utilizzato.

Il reato si compone di diversi elementi: a) l'azione di reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone; b) il mezzo, ovvero la minaccia o l'uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra; c) lo scopo di sfruttamento, che include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi³⁰. Interessante notare come tra i mezzi sia stata indicata la "posizione di vulnerabilità", un riferimento "unico" e nuovo al momento dell'adozione dello strumento dell'ONU³¹. Il consenso non rileva qualora sia stato utilizzato uno dei mezzi di coercizione indicati nella norma. Considerato che il Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, l'elemento della transnazionalità deve ritenersi componente altresì della definizione di tratta di esseri umani di cui al Protocollo. Quest'ultimo contempla il crimine di tratta nella sua relazione con lo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione (uno dei possibili scopi), lasciando gli Stati liberi, come emerge dai lavori preparatori, di occuparsi della prostituzione nelle loro leggi interne³². In altri termini, non è la prostituzione in sé ad essere criminalizzata ai sensi della Convenzione, ma la tratta che ha per scopo lo sfruttamento sessuale inteso (anche) come prostituzione. Quest'ultima è del resto una delle forme possibili di sfruttamento sessuale.

2.3 Gli strumenti regionali

A livello regionale, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2005 la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, entrata in vigore nel 2008³³. Rispetto al Protocollo delle Nazioni Unite, la Convenzione europea si concentra maggiormente sulla protezione delle vittime e la cooperazione internazionale, riconosce la parità di genere all'articolo 1 e stabilisce, per la prima volta in uno strumento vincolante, che la tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali³⁴. L'attuazione della Convenzione è garantita dal Gruppo di esperti noto come GRETA, che prepara rapporti periodici di valutazione e analisi delle misure adottate dagli Stati Parte³⁵. Anche la Convenzione del Consiglio d'Europa non definisce lo sfruttamento sessuale. Ai sensi dell'articolo 4, lettera a),

30 A.T. Gallagher, *The International*, cit., p. 25 ss.

31 Su questo punto, e sulle questioni giuridiche relative alla "vulnerabilità" nel diritto internazionale dei diritti umani, v. F. Ippolito, *Understanding Vulnerability in International Human Rights Law*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 88-89.

32 A/55/383/Add.1 *Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions Addendum Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*, par. 64. *Travaux Préparatoires for the Organized Crime Convention and Protocols*, p. 347 (or Interpretative Notes A/55/383/Add.1, para. 64).

33 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Varsavia, 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1 febbraio 2008, STCE n. 197, Stati parte 47.

34 A.T. Gallagher, P. Holmes, *Developing an Effective Criminal Response to Human Trafficking: Lessons from the Front Line*, in *International Criminal Justice Review*, 18, 2008, p. 318 ss., p. 322; R. Pati, *Beyond the Duty to Protect: Expanding Accountability and Responsibilities of the State in Combating Human Trafficking*, in A. Constantinides, N. Zaiko (eds), *The Diversity of International Law*, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, p. 331.

35 GRETA, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, <https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta>.

tratta di esseri umani indica:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi.

Con riferimento al campo di applicazione, la Convenzione si riferisce a tutte le forme di tratta – inclusa quella nazionale, transnazionale, legata o meno al crimine organizzato, – a fini di sfruttamento. Per quanto riguarda “lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale”, il rapporto esplicativo del Consiglio d'Europa osserva che la Convenzione “ne tratta solo nel contesto della tratta di esseri umani” e che i termini “sfruttamento della prostituzione altrui e altre forme di sfruttamento sessuale non sono definiti nella Convenzione”, non incidendo quindi sul modo in cui la prostituzione viene trattata a livello nazionale³⁶. Sempre a livello Consiglio d'Europa, la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale³⁷, lo sfruttamento è definito attraverso una serie di condotte intenzionali che gli Stati devono criminalizzare, incluso, all'articolo 19:

a. recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in prostitution; b. coercing a child into prostitution or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes; c. having recourse to child prostitution. 2 For the purpose of the present article, the term “child prostitution” shall mean the fact of using a child for sexual activities where money or any other form of remuneration or consideration is given or promised as payment, regardless if this payment, promise or consideration is made to the child or to a third person.

Nel quadro giuridico dell'Unione europea, la Direttiva n. 2011/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta in questi termini (articolo 2(1))³⁸:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Lo sfruttamento è definito, “come minimo”, quale “sfruttamento della prostituzione altrui o altre

³⁶ Rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, par. 88.

³⁷ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, 25 ottobre 2007, entrata in vigore il 1 luglio 2010, STCE n. 201, Stati parte 48.

³⁸ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, GU L 101, 15.4.2011, p. 1–11.

forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accontanaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi".

Benché il contributo si concentri su un caso deciso dalla Corte europea dei diritti umani, è opportuno osservare che anche altri sistemi regionali hanno "legato" la nozione di sfruttamento sessuale a quella di tratta, senza tuttavia mai definire la prima. Così, la Convenzione americana sui diritti umani, all'articolo 6, pur non definendo "sfruttamento sessuale", vieta la schiavitù in tutte le sue forme, incluso "la tratta delle donne". Nella sentenza del 26 settembre 2018, *López Soto y otros c. Venezuela*³⁹, la Corte interamericana dei diritti umani ha riscontrato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione americana⁴⁰ nel caso di una donna che era stata privata della libertà da parte di un privato che l'aveva sottoposta a violenze fisiche e psicologiche di natura sessuale. Pur non trattandosi di tratta, la Corte ha riconosciuto che si trattasse di una forma di schiavitù sessuale. È interessante notare come la Convenzione interamericana per la prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne menzioni, tra le forme di violenza contro le donne, la tratta di persone e la prostituzione forzata, non meramente la tratta a scopo di prostituzione forzata (articolo 2)⁴¹.

Nel sistema africano, il divieto di schiavitù e di tortura è contenuto all'articolo 5 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli⁴². Nell'interpretare questa disposizione, la Commissione africana ha affermato che atti di violenza sessuale e di genere possono qualificarsi come atti di tortura e altri maltrattamenti⁴³. Il Protocollo di Maputo alla Carta Africana richiede agli Stati di prevenire e condannare la tratta delle donne (articolo 2, lettera g)⁴⁴.

Nel continente asiatico, di recente adozione è la Convenzione ASEAN contro la tratta di persone, specialmente donne e bambini, che riprende l'approccio della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005⁴⁵. La Convenzione è stata adottata nel 2015 ed è entrata in vigore due anni dopo. La definizione è identica a quella fornita dallo strumento europeo con l'aggiunta dell'elemento della transnazionalità del reato. Con riguardo al monitoraggio della corretta attuazione dello strumento giuridico, la *Commission on the promotion and protection of women and children's rights*, istituita nel quadro dell'ASEAN nel 2010, ha introdotto nel 2016 un meccanismo regionale di revisione di norme, politiche e prassi nazionali relative all'identificazione, gestione e trattamento delle vittime di tratta, specialmen-

39 Corte interamericana dei diritti umani, *López Soto y otros c. Venezuela*, sentenza del 26 settembre 2018. V. altresì S. De Vido, *Violence against Women's Health in International Law*, Manchester, Manchester University Press, 2020, con riferimento alla violazione del diritto alla salute e alla salute riproduttiva delle donne.

40 Convenzione americana dei diritti umani, San José, 22 novembre 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1978, 24 Stati parte.

41 Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne, Belém do Pará, 9 giugno 1994, entrata in vigore il 3 maggio 1995, 32 Stati parte.

42 *Carta africana dei diritti umani e dei popoli*, Nairobi, 28 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986, Stati parte 54.

43 *General Comment No. 4 on the African Charter on Human and Peoples' Rights: The Right to Redress for Victims of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment*, adottato alla 21a sessione straordinaria della Commissione Africana dei diritti umani e dei popoli, 23 febbraio-4 marzo 2017, Banjul, Gambia.

44 Protocollo alla Carta Africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, 1 luglio 2003, entrata in vigore il 25 novembre 2005, 42 Stati parte.

45 Convenzione ASEAN contro la tratta di persone, specialmente donne e bambini, Kuala Lumpur, 21 novembre 2015, entrata in vigore l'8 marzo 2017, 8 Stati parte. Sul punto, comparando lo strumento asiatico a quello europeo, si consenta di rinviare a S. De Vido, *Women's Rights and Gender Equality in Europe and Asia*, in Y. Nakanishi (ed.), *Contemporary Issues in Human Rights Law. Europe and Asia*, Singapore, Springer, 2018, p. 143 ss.; C. Di Turi, *Attualità e prospettive in tema di lotta alla tratta di esseri umani: la Convenzione ASEAN contro la tratta di persone, specialmente donne e bambini*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 4, 2018, p. 1220 ss.; R. Yusran, *The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment*, in *Asian Journal of International Law*, 8, 2018, p. 258 ss.

te donne e bambini, con lo scopo di contribuire all'attuazione della Convenzione del 2015⁴⁶.

3. Tentativi di definizione di sfruttamento sessuale

Il termine sfruttamento può avere un significato positivo, neutro o peggiorativo. Nella lingua inglese entrò in uso all'epoca che Eric Hobsbawm aveva considerato "l'età del capitale"⁴⁷. È generalmente collegata all'idea di sfruttamento promossa da Karl Marx, quale "caratteristica di tutti i sistemi di produzione basati su di una divisione sociale di classe"⁴⁸. È stato osservato che negli strumenti giuridici internazionali, lo "sfruttamento" viene inteso con l'obiettivo di ottenere un vantaggio "at another's unfair expense" e identifica, pur con talune differenze, "the core idea of treating someone as the instrument of one's own ends is invariably there"⁴⁹. Andrebbero inoltre osservate ed esaminate le cause dello sfruttamento, che vanno ricercate nelle disuguaglianze sociali persistenti nella società e nelle discriminazioni intersezionali che pongono talune categorie in una posizione di maggiore vulnerabilità. Un'autrice ha osservato come il dibattito sulle origini della tratta di esseri umani non può essere svincolato dalla questione più ampia relativa alle condizioni socio-economiche che rendono possibile il suo sviluppo; non si tratta infatti solo di una "categoria di crimine transnazionale", ma anche di "un ramo di attività economica".⁵⁰

Un'altra autrice ha usato lo sfruttamento per identificare la causa ultima della relazione di oppressione uomo-donna: "l'oppressione è una categoria storica, e non biologica o psicologica, alla base della relazione uomo-donna. È stata storicamente creata da tribù e società patriarcali"⁵¹. Lo sfruttamento ha molteplici forme che vanno dall'oppressione economica – come il *gender pay gap* – a quella sessuale.

Durante i negoziati per l'adozione del Protocollo anti-tratta, era stata proposta la seguente definizione di sfruttamento sessuale, inteso come sfruttamento: "(i) of an adult [forced] prostitution, sexual servitude or participation in the production of pornographic materials for which the person does not offer himself or herself with free and informed consent; (ii) of a child, prostitution, sexual servitude or use of a child in pornography"⁵².

Definizioni sono state altresì proposte tanto dalla società civile quanto da organismi internazionali. Così, ad esempio, la *Global Alliance against Trafficking in Women*, che partecipò allo *Human Rights Caucus* durante i negoziati del Protocollo anti-tratta, ha sostenuto che lo sfruttamento sessuale consiste nella "partecipazione di una persona alla prostituzione, servitù sessuale, o alla produzione di materiali pornografici quale conseguenza dell'essere stato vittima di minaccia, inganno, coercizione, rapimento, forza, abuso di autorità, servitù per debiti or frode. Anche in assenza di tali elementi, quando una persona partecipa in atti di prostituzione, servitù sessuale o produzione di materiali por-

46 <http://asean.org/asean-strengthens-efforts-to-eliminate-trafficking-in-persons/>

47 Con riferimento all'evoluzione del termine, si veda S. Marks, *Exploitation as an International Legal Concept*, in S. Marks (ed.), *International Law on the Left*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 284.

48 Ivi, p. 286.

49 Ivi, p. 300.

50 Ivi, p. 301.

51 M. Mies, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*, Londra, Zed Books Ltd., 2014.

52 Sixth Draft of the Trafficking Protocol, UN Doc. A/AC.254/4/Add.3/Rev.6, 4 aprile 2000, Art. 2(bis), Option 1.

nografici sotto i 18 anni, lo sfruttamento sessuale si deve ritenere esista”⁵³.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha invece introdotto una definizione operativa di sfruttamento sessuale nel 2003, avente per scopo quello di ridurre la violenza commessa da ufficiali delle Nazioni Unite: “any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another”.⁵⁴ Nella *Model Law* preparata dall’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine, lo sfruttamento sessuale è stato inteso come l’“ottenimento di benefici finanziari o di altra natura attraverso il coinvolgimento di un’altra persona nella prostituzione, schiavitù sessuale o altri tipi di servizi sessuali, incluso atti pornografici o la produzione di materiali pornografici”⁵⁵. L’Organizzazione mondiale del lavoro ha inserito lo sfruttamento sessuale e la prostituzione forzata nell’ambito della definizione di lavoro forzato⁵⁶. Ci pare che tuttavia quest’ultima scelta non sia appropriata, perché dimentica i casi di sfruttamento sessuale che non hanno nulla a che vedere con una prestazione lavorativa e legittima forme di sfruttamento che non raggiungono determinate soglie di gravità. Concordiamo con un’autrice che ha ritenuto “errato” siffatto approccio⁵⁷.

Nel rapporto del 2016⁵⁸, il *working group* sulla discriminazione nei confronti delle donne dedica un paragrafo del suo rapporto alla prostituzione, sostenendo che la “criminalizzazione delle donne nei luoghi di prostituzione/sex work le pone in una situazione di ingiustizia, vulnerabilità e stigma ed è contraria al diritto internazionale dei diritti umani”, che il Protocollo anti-tratta chiede agli Stati parte di fare gli sforzi necessari per scoraggiare la domanda che nutre le varie forme di sfruttamento delle donne, “inclusa la tratta per sfruttamento sessuale”, ricorda come organizzazioni internazionali e organi sui diritti umani delle Nazioni Unite abbiano richiesto agli Stati che le prostitute/sex workers abbiano il diritto di accesso ai servizi di salute sessuale, siano libere dalla violenza e dalla discriminazione e abbiano accesso ad una protezione equa davanti alla legge⁵⁹. Il medesimo rapporto introduce altresì una nozione di “strumentalizzazione” del corpo della donna, intesa come la “soggezione delle funzioni biologiche naturali delle donne ad una agenda patriarcale politicizzata, che è volta al mantenimento e alla perpetuazione di certe idee di femminilità contro mascolinità o del subordinato ruolo della donna nella società”⁶⁰. Questa nozione si collega in realtà all’idea di sfruttamento, come evidenziato nel rapporto sull’articolo 4 (divieto di schiavitù) della Convenzione europea dei diritti umani, in cui si rileva come:

“Trafficking in human beings, by its very nature and aim of exploitation, is based on the exercise of powers attaching to the right of ownership. It treats human beings as commodities to be bought and sold and put to forced labour, often for little or no payment, usually in the sex industry but also elsewhere. It implies close surveillance of the activities of victims, whose movements are often cir-

53 Global Alliance Against Trafficking in Women, *Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook*, 2000, p. 26

54 Secretary-General’s Bulletin: *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, UN Doc. ST/SGB/2003/13, 9 ottobre 2003.

55 UNODC, *Model Law Against Trafficking in Persons*, https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf

56 ILO, *Eradication of Forced Labour*, International Labour Conference, 2007, p. 42.

57 V. Stoyanova, *Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and States’ Positive Obligations in European Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 37.

58 Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, 8 April 2016, A/HRC/32/44.

59 Ivi, parr. 84-85.

60 Ivi, para. 12.

cumscinded. It involves the use of violence and threats against victims, who live and work under poor conditions”⁶¹.

In dottrina, lo sfruttamento sessuale è stato altresì definito come la violazione sessuale della dignità umana di una persona, dell’uguaglianza, e dell’integrità fisica o mentale quale “pratica in virtù della quale alcune persone (principalmente uomini) ottengono potere e dominazione sopra altre persone (principalmente donne e bambini/e) per scopi di gratificazione sessuale, vantaggio finanziario, e/o promozione”⁶².

Nell’assenza di una definizione giuridica di sfruttamento sessuale, è possibile affermare che lo sfruttamento, inizialmente inteso come prostituzione (forzata o meno come nel caso della Convenzione del 1949), include oggi molteplici forme quali, oltre alla prostituzione turismo sessuale, matrimoni forzati⁶³, matrimoni precoci⁶⁴, pornografia⁶⁵, sfruttamento sessuale nei campi profughi⁶⁶, reclutamento di donne costrette a vendere i propri bambini o a lasciarli in adozione⁶⁷, sfruttamento sessuale da parte dei *peace keepers*⁶⁸, reclutamento forzato da parte di gruppi terroristici a scopo di matrimonio forzato, gravidanza forzata, schiavitù sessuale⁶⁹.

4. Lo sfruttamento sessuale quale fattispecie autonoma rispetto alla tratta di esseri umani

Questa parte riflette sulle ipotesi in cui lo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione non sia legato alla tratta. In realtà, come si è detto, non è facile cogliere la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani, con la conseguenza che non è sempre possibile capire se una donna o ragazza sfruttata a scopo di prostituzione sia stata o meno allo stesso tempo vittima di tratta. Si può ritenere che, a prescindere dal consenso e dal suo legame con la tratta, la prostituzione sia una forma di violenza di genere contro le donne? Nel 2003, il *working group* sulle forme contemporanee di schiavitù ha affermato che “international sex trafficking and prostitution within countries are interconnected parts of the global sex industry and must be addressed together”⁷⁰. Il *working group* ha discusso della tratta di donne e di prostituzione durante alcune delle sessioni e ha espresso la sua preoccupazione nei confronti dei paesi che hanno legalizzato o regolamentato la prostituzione, sostenendo che questa norma-

61 *Guide on Article 4 of the European Convention on Human Rights*, last update 30 April 2020, p. 6.

62 R. Andrijasevic, *Migration, Agency and Citizenship in Sex Trafficking: Migration, Minorities and Citizenship*, Londra, Palgrave Macmillan, 2010.

63 Ad esempio, il fenomeno delle “mail order brides”.

64 S. Kakar, *Child/Forced/Servile Marriages – Human Trafficking*, in *The Palgrave International Handbook*, cit., e sui matrimoni precoci di ragazze nel campo della crisi umanitaria, *Trafficking in persons, especially women and children*, A/71/303 (2016), par. 34.

65 Vedi rapporto di UN Women alla consultazione pubblica per la *Draft Recommendation* sulla tratta delle donne del Comitato contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CallTraffickingGlobalMigration.aspx>.

66 A/72/164 (2017), par. 35.

67 CEDAW/C/MHL/CO/1-3.

68 A/71/303 (2016), parr. 43-44.

69 A/71/303 (2016), par. 33; A/72/164 (2017), parr. 19, 21, 26; CEDAW/C/NER/CO/3-4.

70 Report of the Working Group on Contemporary Forms of Slavery on its twenty-eighth session (27 June 2003), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/31.

tiva “aggravates sexual exploitation and increases trafficking in women and children”; ha ritenuto che la prostituzione sia “incompatibile con la dignità umana”; ha espresso il suo convincimento che la domanda di prostituzione e di tutte le altre forme di sfruttamento sessuale contribuisca alla crescita e all’espansione della tratta di donne e bambini⁷¹.

Nel 2006, la *Special Rapporteur* sugli aspetti legati ai diritti umani della tratta di persone, specialmente donne e bambini, Sigma Huda, nel suo rapporto su sfruttamento sessuale di natura commerciale e tratta all’epoca Commissione sui diritti umani, ha sottolineato come, anche se il Protocollo anti-tratta non richiede agli Stati di abolire tutte le forme possibili di sfruttamento, richiede tuttavia agli Stati di agire in buona fede per l’abolizione delle forme di prostituzione infantile e adulta che rispondono ai requisiti previsti dallo strumento delle NU⁷². L’esperta tuttavia va oltre, argomentando che “è raro trovare un caso in cui la strada della prostituzione [...] non preveda, come minimo, un abuso di potere e/o un abuso di vulnerabilità” e che nella prostituzione si intrecciano dinamiche di potere e vulnerabilità, per le quali è molto difficili parlare di “empowerment” o di “opzioni adeguate”⁷³. Ne consegue, sostiene la *Rapporteur*, che gli Stati che ritengono legittima l’industria della prostituzione hanno la “grande responsabilità” di assicurare che le condizioni che riguardano effettivamente la pratica della prostituzione all’interno dei loro confini siano libere dai mezzi illeciti di cui alla definizione di tratta del Protocollo, “in modo da assicurare che i regimi di prostituzione legalizzata non stiano semplicemente perpetuando la tratta in modo diffuso e sistematico”. In modo alquanto lapidario, la *Rapporteur* sostiene che “as current conditions throughout the world attest, States parties that maintain legalized prostitution are far from satisfying this obligation”⁷⁴.

In linea con il pensiero della *Special Rapporteur*, la Risoluzione del Parlamento europeo Honeyball, adottata nel 2014⁷⁵, ha definito la prostituzione una forma di violenza contro le donne e una violazione dei diritti umani a prescindere dal consenso della donna. In particolare, la Risoluzione ha considerato “la prostituzione e la prostituzione forzata” quali “forme di schiavitù incompatibili con la dignità umana e i diritti umani fondamentali”⁷⁶. Pur riconoscendo un margine di apprezzamento in capo agli Stati con riguardo alla regolazione / abolizione della prostituzione, il Parlamento europeo ha sottolineato che “la prostituzione forzata, la prostituzione e lo sfruttamento nell’industria del sesso possono avere conseguenze psicologiche e fisiche devastanti e durature per gli individui coinvolti (anche dopo che hanno abbandonato la prostituzione)”, oltre a “perpetuare stereotipi legati al genere e lo stereotipo della donna che vende servizi sessuali, come l’idea che i corpi di donne e ragazze minorenni siano in vendita per soddisfare la domanda maschile di sesso”⁷⁷. Si dice contrario alla normalizzazione della prostituzione che ha un impatto sulla violenza contro le donne⁷⁸ e sostiene il modello attuato

71 Ivi, pp. 17-18.

72 Report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children, Sigma Huda, E/CN.4/2006/62, 20 February 2006, par. 41.

73 Ivi, par. 42.

74 Ivi, par. 43. La *Special Rapporteur* ha inoltre precisato che: “The Protocol definition of trafficking does not require proof of movement of the victim across borders or otherwise. Trafficking is just as much trafficking even when it occurs in the victim’s own home village, town or city”.

75 Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sullo sfruttamento sessuale e la prostituzione e il suo impatto sulla parità di genere ([2013/2103\(INI\)](#)). Vedi anche il rapport preparatorio dello *European Parliament Committee on Women’s Rights and Gender Equality*, Rapporteur Mary Honeyball, 4 febbraio 2014.

76 Ivi, preambolo.

77 Ivi, par. 6.

78 Ivi, par. 13.

in Svezia, Islanda e Norvegia per il quale il reato consta nell'acquisto dei servizi sessuali e non nei servizi resi da chi si prostituisce⁷⁹. Il Parlamento europeo inoltre spiega che la legalizzazione della prostituzione non è una soluzione per proteggere le donne, ma che anzi questa produce l'effetto di aumentare il rischio di violenza promuovendo così il mercato della prostituzione⁸⁰ che si fonda ampiamente sulla tratta.

5. Sviluppi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Nelle sentenze della Camera e della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso *S.M. c. Croazia*⁸¹, tanto la tratta di esseri umani quanto, e non necessariamente collegata a quest'ultima, lo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione (forzata), sono state ricondotte al divieto di cui all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti umani (Cedu)⁸². L'argomentazione non è sempre lineare, ma di indubbio interesse in termini di interpretazione evolutiva.

La ricorrente, appartenente ad una categoria vulnerabile, denunciava nel 2012 alla polizia T.M., un ex poliziotto con precedenti per stupro, sostenendo che l'anno precedente questi l'aveva costretta alla prostituzione, forzandola ad avere rapporti sessuali con vari uomini nell'appartamento in cui vivevano. S.M., che era stata contattata tramite i social media con dichiarate promesse di lavoro come cameriera o commessa, lamentava di essere stata punita fisicamente in caso di rifiuto di offrire servizi sessuali. Un'amica, M.I., che poi testimonierà al processo, la aiutava quindi a fuggire. Dopo averlo lasciato, l'uomo continuava a minacciare lei e la sua famiglia. L'ufficio del procuratore competente apriva un'indagine, che portava alla perquisizione dell'appartamento di T.M., dove venivano sequestrate armi e numerosi telefoni cellulari. La ricorrente veniva dunque interrogata dalla polizia e spiegava che la sua riluttanza a rivolgersi alle autorità derivava dalla paura che le suscitava l'uomo. Nel novembre 2012, il procuratore di Stato incriminava T.M. con l'accusa di costrizione alla prostituzione quale reato aggravato ai sensi del codice penale croato. La donna nel frattempo riceveva sostegno psicologico. L'ufficio per i diritti umani e delle minoranze croato aveva dichiarato che la donna era stata vittima di tratta. Durante il procedimento, la ricorrente, l'uomo e l'amica della donna testimoniavano davanti ai giudici. Nel febbraio 2013, la corte penale assolveva l'uomo in quanto non era possibile stabilire che questi avesse costretto la ricorrente alla prostituzione, in particolare in quanto la testimonianza della donna non risultava coerente. Il procuratore di Stato presentava appello, respinto dal tribunale di contea di Z., che confermava il ragionamento della corte di primo grado. Un ricorso davanti alla Corte costituzionale veniva respinto in quanto inammissibile. Da qui il ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti umani per violazione degli articoli 3, 4 e 8 Cedu. Nei paragrafi che seguono esamineremo le sentenze della Camera di sette giudici e della Grande Camera, alla luce del reato di tratta e della relazione con lo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione. Si discuterà altresì delle opinioni concorrenti e dissenzienti dei giudici che hanno accompagnato la pronuncia nel merito.

5.1. La pronuncia della prima sezione della Corte europea dei diritti

⁷⁹ Ivi, par. 29.

⁸⁰ Ivi, par. 34.

⁸¹ Corte europea dei diritti umani prima sezione, *S.M. c. Croazia*, 19 luglio 2018, ricorso n. 60561/14. Rinvio alla Grande Camera il 3 dicembre 2018. Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *S.M. c. Croazia*, 25 giugno 2020.

⁸² Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953, STE n. 5, 47 Stati parte.

umani nel caso *S.M. c. Croazia*: l'interpretazione estensiva dell'articolo 4 Cedu

La prima sezione (camera di sette giudici) della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata il 19 luglio 2018 in base all'articolo 4 Cedu, caratterizzando in modo diverso dal punto di vista giuridico i fatti oggetto del ricorso: non come violazioni degli articoli 3 e 8, ma unicamente come violazioni dell'articolo 4. La camera ha respinto rapidamente le obiezioni relative all'ammissibilità del ricorso. I giudici hanno riconosciuto che "la tratta e lo sfruttamento della prostituzione minacciano la dignità umana e le libertà fondamentali delle vittime e non possono essere considerate compatibili con una società democratica e con i valori della Convenzione"⁸³. Senza articolare ulteriormente il ragionamento giuridico, la camera ha sostenuto che sia la tratta sia lo sfruttamento della prostituzione (intesi separatamente, non come il secondo espressione dello scopo della prima) ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione⁸⁴. L'elemento della transnazionalità del crimine non viene preso in considerazione, alla luce della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 e della Convenzione del 1949 sulla repressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui. La camera, fondando la propria decisione su precedenti sentenze (tra cui le note *Rantsev*⁸⁵, *Siliadin*⁸⁶, *L.E.*⁸⁷, *Chowdury*⁸⁸), ha affermato che gli Stati hanno obblighi positivi di adottare misure legislative e amministrative per vietare e punire la tratta, misure a protezione delle vittime, la necessaria formazione per le forze di polizia, nonché di assicurare la conduzione adeguata delle indagini⁸⁹. L'obbligo di indagine non deve dipendere dal ricorso della vittima, le indagini devono essere efficaci nel senso che devono essere in grado di giungere all'identificazione dei responsabili del crimine lamentato. Non trattandosi di un obbligo di risultato, ma di mezzi, l'obbligo viene misurato alla luce della tempestività e della ragionevole rapidità. La vittima deve inoltre essere coinvolta nella procedura per salvaguardare i propri interessi legittimi⁹⁰. La camera ha riconosciuto che la Croazia avesse adottato un quadro normativo adeguato per rispondere ai casi di tratta di esseri umani e che aveva fornito supporto alla vittima, tuttavia, sul piano procedurale, le corti croate avevano con troppa facilità giudicato la testimonianza della ricorrente come incoerente e insufficiente a dimostrare la coercizione, senza tenere conto dell'impatto del trauma psicologico sulla vittima e senza sentire ulteriori testimoni. La camera

83 *S.M.* (2018), cit., par. 54. Sulla violazione della dignità a prescindere dalla qualificazione della violazione come schiavitù, servitù o lavoro forzato o obbligatorio, P. De Sena, *Slaveries and New Slaveries: Which Role for Human Dignity?*, in *Questions of International Law*, 64, 2019, p. 15.

84 Corsivo aggiunto.

85 Corte europea dei diritti umani, prima sezione, *Rantsev c. Cyprus and Russia*, 7 gennaio 2010, ricorso n. 25965/04. Sulla sentenza, si veda, senza pretesa di esaustività, J. Allain, *Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of Human Rights and Trafficking as Slavery*, in *Human Rights Law Review*, 10(3), 2010, p. 554 ss.; R. Pati, *States' Positive Obligations with Respect to Human Trafficking: The European Court of Human Rights Breaks New Ground in Rantsev v. Cyprus and Russia*, in *Boston U. International Law Journal*, 29, 2011, p. 79 ss.; V. Stoyanova, *Dancing on the Borders of Article 4: Human Trafficking and the European Court of Human Rights in the Rantsev Case*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 30(2), 2012, p. 163 ss.

86 Corte europea dei diritti umani, prima sezione, *Chowdury e al. c. Grecia*, 30 marzo 2017, ricorso n. 21884/15.

87 Corte europea dei diritti umani, prima sezione, *L.E. c. Grecia*, 21 gennaio 2016, ricorso n. 71545/12. Un commento in V. Milano, *The European Court of Human Rights' Case Law on Human Trafficking in Light of L.E. v. Greece: a Disturbing Setback?*, in *Human Rights Law Review*, 17(4), 2017, p. 701 ss.

88 Corte Edu, seconda sezione, *Siliadin c. Francia*, 26 luglio 2005, ricorso n. 73316/01.

89 *S.M.* (2018), cit., par. 58.

90 Ivi, par. 60.

ha dunque ritenuto la Croazia responsabile di violazione degli obblighi procedurali in base all'articolo 4 Cedu⁹¹. Al di là degli interessanti profili di responsabilità degli Stati, su cui non ci soffermiamo, ciò che emerge, pur tra le righe di un dispositivo non chiarissimo, è la riconduzione della tratta e dello sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione (forzata), anche se non collegato alla prima, all'articolo 4 Cedu. Si tratterebbe di uno sviluppo importante nell'interpretazione della norma, che sembra seguire il solco tracciato dagli strumenti non vincolanti di cui si è detto nel precedente paragrafo, benché – va ribadito – il caso sottoposto ai giudici di Strasburgo concernesse la prostituzione “forzata” e non tutti i casi di prostituzione. Questa evoluzione è stata contestata dal giudice Pauline Koskelo, che, nella sua opinione dissenziente, critica la decisione tanto nell'ammissibilità quanto nel merito. Sull'ammissibilità, la giudice lamenta il fatto che la maggioranza non si sia attenuta al contenuto del ricorso presentato dalla ricorrente, facendo riferimento a fatti non presenti nel ricorso, quali il modo in cui le indagini erano state condotte o l'assenza di ulteriori testimoni. Ai fini della nostra analisi, rileva l'obiezione mossa all'interpretazione dell'articolo 4 da parte della maggioranza di giudici. Koskelo sottolinea come lo sfruttamento della prostituzione sia rilevante *in quanto* elemento della definizione di tratta: “the majority in the present case go far beyond that position by holding that both trafficking and the exploitation of prostitution fall within the scope of Article 4”⁹². La maggioranza introduce, secondo la giudice, “un allargamento dello scopo dell'articolo [4] che è allo stesso tempo significativo e oscuro”, con la conseguenza che, assente una definizione del termine sfruttamento, tale ragionamento pone dei problemi di legittimità in base all'articolo 7 Cedu. La prassi degli Stati, ricorda la giudice, è divisa su cosa debba essere qualificato come “sfruttamento della prostituzione” o “sfruttamento sessuale”. Mentre alcuni considerano che la prostituzione implica sempre sfruttamento, altri non seguono questa posizione⁹³.

A seguito della pronuncia della sentenza, nei limiti dei termini previsti, è stato presentato rinvio alla Grande Camera, che ha reso la sua sentenza il 25 giugno 2020.

5.2. La Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso *S.M. c. Croazia*: disarticolando la tratta di esseri umani dallo sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione

Nell'esame del rinvio, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani dedica un'ampia parte alla normativa interna, regionale ed internazionale sulla tratta di esseri umani. La ricerca comprende sia atti vincolanti sia non vincolanti, inclusa la *Model Law* contro la tratta di persone⁹⁴. La Corte ha risposto alle due obiezioni del governo croato relative all'applicabilità dell'articolo 4 Cedu al caso di specie. Con riferimento alla prima, la Corte ha rinviato la decisione al merito, mentre con riguardo alla seconda – il governo riteneva il ricorso manifestamente infondato e dovuto alla mera insoddisfazione per l'esito del procedimento – i giudici hanno sostenuto che il ricorso sollevava questioni complesse relative all'interpretazione dell'articolo 4 Cedu e che dunque non poteva ritenersi infondato. La ricorrente infatti lamentava l'asserita impunità per reati legati alla tratta di esseri umani, quindi violazioni

91 Sugli obblighi procedurali, in maggior dettaglio, si veda il commento di V. Stoyanova, *The Grand Chamber Judgment in S.M. v Croatia: Human Trafficking, Prostitution and the Definitional Scope of Article 4 ECHR*, 3 luglio 2020, <https://strasbourgobservers.com/2020/07/03/the-grand-chamber-judgment-in-s-m-v-croatia-human-trafficking-prostitution-and-the-definitional-scope-of-article-4-echr/>

92 Ivi, par. 18.

93 Ivi, par. 19.

94 V. *supra*, par. 3.

di natura procedurale. Posto in questi termini, il ricorso doveva ritenersi ammissibile⁹⁵.

Il comitato GRETA, che si occupa di lotta alla tratta di esseri umani in seno al Consiglio d'Europa, e tre centri di ricerca sono stati sentiti quali terze parti intervenienti. In particolare, un gruppo di ricercatori/trici ha argomentato che la mancanza di definizione di sfruttamento sessuale creava il rischio che gli Stati, attraverso le loro leggi nazionali, potessero evitare di caratterizzare una particolare situazione come sfruttamento. Ciò doveva ritenersi "inaccettabile" e la Corte avrebbe dovuto far ricorso ad una propria definizione di "sfruttamento"⁹⁶. Nel merito, la Corte ha osservato come l'articolo 4 si riferisca a tre diversi concetti: schiavitù, servitù, lavoro forzato o obbligatorio, che sono stati interpretati alla luce degli strumenti giuridici internazionali pertinenti⁹⁷. Ha dedicato inoltre una lunga parte a ricondurre, sulla scia della sentenza *Rantsev*, la tratta di esseri umani al campo di applicazione dell'articolo 4 Cedu⁹⁸. Con riferimento allo "sfruttamento della prostituzione", la Corte non entra nel dibattito sul se la prostituzione possa essere (genuinamente) consensuale ovvero se debba sempre ritenersi una forma coercitiva di sfruttamento. Nel precedente caso *V.T. c. Francia*, la Corte considerò la prostituzione incompatibile con la dignità della persona se forzata, ma non esaminò se la prostituzione di per sé rientrasse tra i comportamenti "inumani" o "degradanti" che rilevano ai sensi dell'articolo 3 Cedu⁹⁹. Mancando nel caso di specie la coercizione, l'articolo 4 non era applicabile, in quanto veniva a mancare l'elemento qualificante del "lavoro forzato o obbligatorio". Nel caso *S.M.*, la Corte ha ritenuto che la nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" protegga da forme di sfruttamento quale la prostituzione, a prescindere dalle circostanze del caso di specie, nello specifico dal se si riferisca ad un contesto di tratta o meno. Ha precisato tuttavia la Corte che la "forza" deve includere anche le sottili forme di condotta coercitiva, come identificate dalla Corte europea dei diritti umani, così come da altri strumenti internazionali¹⁰⁰. Ad esempio, nel caso *Chowdury e altri c. Grecia*, la Corte elaborò un concetto di "consenso", la cui assenza si determina quando un datore di lavoro "abusa del suo potere e trae vantaggio dalla vulnerabilità dei suoi lavoratori con lo scopo di sfruttarli"¹⁰¹. In altri termini, se la prostituzione è legata alla tratta, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione, in quanto, dall'interpretazione evolutiva della disposizione, i tre elementi che accomunano le fattispecie di reato in esso contenute presentano gli elementi identificativi del trattamento degli esseri umani come beni, la rigida sorveglianza, la limitazione degli spostamenti, l'uso della violenza o delle minacce, le carenti condizioni di vita e l'assenza o l'esiguo pagamento¹⁰². Se la prostituzione è forzata, ma non legata alla tratta, essa può rientrare nella categoria del "lavoro forzato e obbligatorio", di cui sempre all'articolo 4 Cedu. La Corte ha infine concluso nel senso della violazione da parte della Croazia degli obblighi procedurali discendenti dall'articolo 4 Cedu, in quanto la non efficiente gestione del caso da parte delle autorità aveva indebolito la capacità delle autorità domestiche di determinare la vera natura della relazione del ricorrente con T.M. Si conferma dunque, pur con un ragionamento più articolato – non più chiaro, ma sicuramente più ricco di riferimenti – della prima sezione della Corte europea, l'esito del procedimento. Rilevano tuttavia ai nostri fini, nella individuazione di una autonomia della tratta da forme di sfruttamento sessuale non a quest'ultima riconducibili, le posizioni concorrenti e dissenzienti dei giudici. L'assenza di chiarezza del merito della sentenza è stata rilevata

95 *S.M.* (2020), cit., par. 229.

96 *Ivi*, par. 274.

97 *Ivi*, par. 279 ss.

98 *Ivi*, par. 286 ss.

99 Corte europea dei diritti umani, seconda sezione, *V.T. c. Francia*, 11 settembre 2007, ricorso n. 37194/02.

100 *S.M.* (2020), cit., parr. 300-301.

101 *Chowdury*, cit., par. 196.

102 Corte europea dei diritti umani, quarta sezione, *J. et al. c. Austria*, 17 gennaio 2017, ricorso n. 58216/12.

dai giudici O'Leary e Ravarani, i quali hanno osservato la “conceptual vagueness” sviluppata dalla Corte che riconduce il caso ad un “trattamento contrario all’articolo 4 Cedu” a prescindere dalla natura del comportamento illecito, se tratta di esseri umani o prostituzione forzata, concludendo semplicemente, che in termini di obblighi procedurali, non vi era alcuna differenza. Più interessante ai fini dell’analisi pare essere la posizione del giudice Pastor Vilanova, che, pur ammettendo l’indeterminatezza delle statuizioni della Corte, ha sostenuto che è tempo per la Corte europea dei diritti umani di esprimersi sul se lo sfruttamento della prostituzione, di per sé, sia compatibile con la Cedu:

As a general rule, I do not believe so. Human dignity cannot be paid for. The principle that the human body is not property also remains incompatible with its commodification (*res extra commercium*) and unsuited to the context of a contract of employment, which remunerates the persons concerned for their (physical or intellectual) efforts and not for making their own bodies available to others on the instructions of their employer¹⁰³.

Il giudice ha ritenuto che lo sfruttamento della prostituzione debba essere presunto come contrario all’articolo 4 Cedu, a meno che l’ingresso nella prostituzione non avvenga con un “consenso libero, informato ed espresso”. Il consenso alla prostituzione, per essere libero e informato – ha osservato il giudice – deve essere espresso e ottenuto in modo incontrovertibile e la mancanza di resistenza o il silenzio non devono mai essere ritenuti una forma di consenso implicito¹⁰⁴. Benché vi siano dei paesi che disciplinano la prostituzione, una dettagliata regolamentazione giuridica dell’attività non è sufficiente, agli occhi del giudice, a rendere tale normativa compatibile con la Cedu: “the fact that it is regulated does not in any way mean that the person’s consent is entirely free, informed and express, and above all verified”. Gli obblighi che ne discendono in capo agli Stati sono quelli di rafforzare le garanzie e le salvaguardie con riguardo alla prostituzione legale, di accertare “se il consenso dato è veramente genuino” e di introdurre misure preventive per identificare i gruppi vulnerabili e garantire loro assistenza e protezione nell’ipotesi in cui vogliono uscire dalla prostituzione.

6. Conclusioni

Alla luce dell’analisi delle due sentenze della Corte europea dei diritti umani nel caso *S.M. c. Croazia*, si deve rilevare che l’equiparazione tra lavoro forzato e prostituzione forzata ha il merito di enfatizzare l’elemento della coercizione e dello sfruttamento della posizione di potere di una parte nei confronti dell’altra, ma non coglie come lo sfruttamento sessuale non sia soltanto frutto dello sfruttamento di una posizione di potere, ma altresì il risultato di persistenti squilibri di genere e forme di discriminazione nei confronti delle donne. Non coglie viepiù l’aspetto della violazione del diritto alla salute e alla salute riproduttiva delle donne.¹⁰⁵ Ricondurre al lavoro forzato o obbligatorio la prostituzione forzata è insufficiente anche in termini di misure preventive, repressive e protettive, in quanto impedisce di cogliere la necessità di agire sullo sradicamento degli stereotipi presenti nelle società nei con-

103 Opinione concorrente del giudice Pastor Vilanova, par. 4.

104 Opinione concorrente del giudice Pastor Vilanova, cit., par. 8.

105 Sull’impatto della tratta e della prostituzione (forzata o meno) sulla salute riproduttiva delle donne, v. D.T. Meyers, *Victims of Trafficking, Reproductive Rights, and Asylum*, in L. Francis (ed.), *The Oxford Handbook of Reproductive Ethics*, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 99-100.

fronti delle donne e del loro corpo, “oggetto” commercializzato per produrre piacere. Si potrebbe però, come è già stato fatto per la tratta, ricondurre lo sfruttamento sessuale (a scopo di prostituzione, quantomeno forzata), all’articolo 4 Cedu, in quanto presenta gli elementi che la Corte europea ha identificato come necessari per qualificare la fattispecie tratta alla stregua di una violazione di tale disposizione, ovvero: il trattamento degli esseri umani come beni, la rigida sorveglianza, la limitazione degli spostamenti, l’uso della violenza o delle minacce, le carenti condizioni di vita e l’assenza o l’esiguo pagamento.

In questi termini, ha certamente del merito la posizione di Pastor Vilanova, che sostiene come nella maggior parte dei casi di prostituzione, vi sia presenza di coercizione, più o meno espressa. Benché il tono dell’opinione concorrente sia a tratti paternalista – nell’identificazione delle donne come una categoria vulnerabile necessaria di protezione – il giudice coglie gli elementi già evidenziati dalla *Special Rapporteur* Huda nel 2006, in particolare il fatto che la prostituzione alimenta la tratta di esseri umani. Ci si potrebbe chiedere se una definizione giuridica – elaborata tramite l’adozione di uno strumento internazionale o regionale o per via interpretativa – non possa essere utile ai fini dell’identificazione del fenomeno. Ad esempio, si potrebbe definire lo sfruttamento sessuale, a partire dagli strumenti di *soft law* indicati nei paragrafi precedenti e alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, quale forma di violenza di genere contro le donne che consiste nella commercializzazione del corpo della donna per l’ottenimento di un vantaggio finanziario attraverso il coinvolgimento di un’altra persona nella prostituzione, servitù sessuale o altro tipo di servizi sessuali, inclusi atti pornografici o la produzione di materiale pornografico, e che determina danni fisici o psicologici. A questa definizione, potrebbe essere aggiunto l’elemento dell’assenza di consenso, nel senso che questa, quale risultato di forza o alla presenza di circostanze coercitive, si deve presumere. In questo modo, non si esclude la possibilità di un esercizio (pur limitato) consensuale dell’attività, ma l’onere della prova è invertito, nel senso che sarà la donna a dover dimostrare che non vi sia stata coercizione e che il suo consenso sia stato genuino. Concordiamo invero con Julie Bindel¹⁰⁶, là dove afferma che tutte le forme di prostituzione siano forme di violenza contro le donne, a prescindere o meno dal loro essere collegate alla tratta, sia per le dinamiche di potere e coercizione legati a questa attività, sia per le forme di violenza cui comunemente le donne nella prostituzione sono sottoposte, frutto dell’idea del corpo femminile come oggetto di sfruttamento.

¹⁰⁶ J. Bindel, *The Pimping of Prostitution: Abolishing the Sex Work Myth*, Londra, Palgrave Macmillan, 2019. L’autrice compara l’industria del sesso a quella del tabacco: “The fight against the tobacco industry is perhaps a good analogy with the campaign to end the normalisation of pimping, brothel owning and sex buying. The message from those pimps and punters that seek to legalise the entire industry, is that the sex trade is a harmless industry that causes little or no damage” (p. 332).